



CITTÀ DI FELTRE

Regolamento per la definizione agevolata in riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

Art. 1 - Disciplina

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art.2 - Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione le entrate di cui al successivo articolo 3, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n° 639 notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune, ovvero dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art.3 - Entrate ammesse alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, le entrate di natura tributaria come ICI, IMU, TASI, TARI, TARES, ICPDPA, TOSAP, ecc., le violazioni del codice della strada e le entrate patrimoniali.

Art. 4 - Le voci soggette a definizione agevolata

1. In seguito alla richiesta di definizione agevolata, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- D) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Non sono, quindi, dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nei periodi previsti dall'articolo 1 del presente regolamento e riferite alle entrate dell'articolo 3.

3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per ulteriori dettagli si veda anche il successivo articolo 11.

Art. 5 - Modalità di richiesta di definizione agevolata

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso l'ente che ha emesso l'ingiunzione di pagamento (Comune di Feltre o concessionario della riscossione) entro la data **del 31 marzo 2017**.

2. L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data del timbro di consegna all'ufficio postale.

3. La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- comune.feltre.bl@pecveneto.it (da utilizzare solo spedendo da casella PEC).
- duomogpa@pec.duomogpa.it

Art. 6 - Modulistica

1. L'istanza per la presentazione delle istanze di cui al punto precedente deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune di Feltre e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso. Tale modulistica sarà disponibile nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Per le persona fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec.

Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.

Inoltre il modulo dovrà essere predisposto per i seguenti dati:

- la natura del debito (ICI, IMU, codice della strada, ecc.);
- l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
- la data e il numero di protocollo dell'ingiunzione fiscale;
- la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
- il numero di rate, in considerazione di quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, con il quale intende il debitore effettuare il pagamento;
- l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
- l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 7 - Adempimenti del Comune o del concessionario

1. Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui agli articoli precedenti, l'ente impositore, entro il termine del **31 maggio 2017**, invia una comunicazione di accoglimento o rigetto, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.
2. Qualora l'istanza venga accolta, nella comunicazione saranno indicati:
 - l'ammontare complessivo delle somme dovute;
 - il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento, secondo i criteri di cui al successivo articolo.

Art. 8 - La rateazione dei pagamenti

1. La rateizzazione dei pagamenti, se richiesta, avverrà con le seguenti modalità: i pagamenti dovranno essere effettuati in cinque rate di pari importo con le seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 31 ottobre 2017, 31 gennaio 2018, 30 aprile 2018, 31 luglio 2018;
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti all'art. 35 (Rateazione riscossioni) del regolamento generale delle entrate comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 26/2016.
3. Il contribuente potrà altresì scegliere di effettuare un unico versamento a copertura del debito, entro il mese di luglio 2017.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'ente impositore, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017

Art. 10 - Mancato pagamento

1. Il mancato, o parziale, o tardivo, pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.
2. Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 11 - Esclusione dalla definizione agevolata

1. Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 6 commi 10 e 11 del D.L. 193/2016, convertito in legge 225/2016, in particolare:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53.